

Regolamento 995/2010

Massimo Ramunni Assocarta

Come siamo arrivati al regolamento

Piano d'azione FLEGT e sistema di licenze VPA del 2005 ritenuto non sufficiente (Ad oggi si VPA registrate o in trattativa con: Camerun; Repubblica Centrale dell'Africa; Congo; Gabon; Ghana; Indonesia; Liberia; Malaysia; Repubblica del Congo; Vietnam).

CEPI pubblica nel 2006 il codice di condotta sull'acquisto di legno.

Nel frattempo nel 2008 gli Stati Uniti varano il Lacey Act.

La Commissione UE nel 2008 presenta una proposta di misure supplementari.



Il regolamento 995/10

Il regolamento 995/2010 viene approvato in tempi rapidi e con un consenso ampio e trasversale.

Si applica dal **3 MARZO 2013** e stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti ad esso derivati.

Individua due soggetti:

- gli Operatori
- -i Commercianti



Principi base del 995/10

Proibisce la commercializzazione di legno o prodotti derivati di provenienza illegale.

I materiali CITES e dotati di licenza FLEGT sono legali.

Per gli altri materiali introduce un sistema di dovuta diligenza per gli Operatori che li immettono per la prima volta sul mercato europeo.

Prevede la tracciabilità lungo la filiera per Operatori e Commercianti, ad esclusione del consumatore finale.



Materiali inclusi

Si applica a legno e derivati ad esclusione di quelli che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.

Tra essi: «Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi e scarti)».

Escluso il codice 49 (Prodotti dell'editoria, della stampa e della altre industrie grafiche).

Sono inclusi gli imballaggi, ad eccezione di quelli già in uso. Attenzione ai pallet vuoti.



Materiali di riciclo

La linea guida degli Stati membri fornisce chiarimenti in materia di prodotti di riciclo.

La linea guida ritiene inclusi nel regolamento i sottoprodotti ma non si esprime espressamente sui maceri.

Questa nota sembra fatta per evitare che segatura e cippato escano dal campo di applicazione.

Potrebbe sembrar riguardare anche il macero preconsumo ma in questo caso bisogna però ricordare che esso è escluso direttamente dal campo di applicazione, che parla di «materiali riciclati (avanzi o rifiuti)».



Gli Operatori

Gli Operatori sono le persone fisiche o giuridiche che commercializzano legno o suoi derivati.

Commercializzare è la prima immissione sul mercato europeo.

Il materiale deve essere fisicamente sul suolo europeo

Non riguarda materiali immessi sul mercato europeo prima del 3 marzo 2013

Si riferisce a ogni manufatto, non a categorie

Sono esclusi i consumatori finali

Riguarda anche i beni ceduti a titolo non oneroso o acquistati per proprio uso o per combustione



Chi sono gli Operatori

Sono Operatori:

Il boscaiolo che taglia un albero per proprio uso o per la vendita a terzi

L'azienda che compra alberi in piedi e provvede a farli tagliare per proprio conto

L'azienda che importa da fuori Europa legno o materiali da esso derivati per proprio uso o per la vendita a privati o aziende



Chi sono gli Operatori (3)

Secondo la versione finale della linea guida degli Stati membri la prima azienda europea acquirente è sempre l'Operatore, indipendentemente dal fatto che acquisisca subito la proprietà del bene quando è ancora fuori UE o che l'acquisisca solo al momento in cui gli viene consegnata allo stabilimento.

Anche se il materiale viene sdoganato da un agente che lo trasferisce alla sede dell'azienda, l'azienda è Operatore già dal momento in cui l'agente sdogana la merce, anche se non ne è ancora entrata in possesso.

L'agente, il trasportatore e l'azienda fornitrice, quest'ultima con sede fuori UE ma che ha già un acquirente, non sono operatori.



Gli obblighi dell'Operatore

Non deve commercializzare legno di origine illegale.

Esercita la dovuta diligenza utilizzando un «sistema di dovuta diligenza».

Mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza salvo il caso in cui ricorrano a un sistema messo a punto da un Organismo di Controllo.

Sistemi di supervisione esistenti per legge e sistemi volontari di catena di custodia possono fungere da base per i sistemi di dovuta diligenza se rispondenti ai requisiti del regolamento.



Requisiti del sistema di DD

Il sistema di dovuta diligenza comprende:

Misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti il proprio approvvigionamento

Procedure di valutazione del rischio che ne consentano la valutazione

Il sistema deve essere valutato a cadenza almeno annuale (auditor interno o esterno).



Accesso alle informazioni

Misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti l'approvvigionamento, ovvero:

Descrizione del prodotto e della specie

Paese di origine (e sub-regione e concessione)

Quantità

Nome del fornitore

Nome del cliente

Altri documenti attestanti la legalità del legno

Per approvvigionamento si intende ogni fornitura di un prodotto avente identico fornitore, paese di origine e specie legnosa nell'arco di 1 anno.



Descrizione del prodotto

Descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, denominazione scientifica completa.

Su questo punto l'atto implementativo della Commissione UE 607/12 chiarisce che la denominazione scientifica è necessaria se vi è ambiguità nell'uso di nomi comuni.



Paese di produzione

Paese di produzione e, se del caso:

regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto e

concessione di taglio.

Su questo punto l'atto implementativo della Commissione UE 607/12 chiarisce che la regione subnazionale e la concessione sono necessarie se vi sono diversi livelli di rischio di taglio illegale nella nazione.



Concessione di taglio

Paese di produzione e, se del caso, regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto e concessione di taglio.

Sempre l'atto implementativo della Commissione UE 607/12 dice che la concessione di taglio è necessaria se vi sono diversi livelli di rischio di taglio illegale tra diverse concessioni di taglio nella nazione.

Chiarisce poi che il tipo di documentazione sulla concessione di taglio varia in funzione del paese. Ogni forma di documento che attribuisce un diritto di taglio in una determinata area è da considerarsi una concessione di taglio.

Accesso alle informazioni

Sul sito della Commissione UE:

(http://ec.europa.eu/environment/eutr2013)

Si evidenzia un elemento importante in merito al possesso dei documenti:

"This means it is advisable that operators have evidence of the information required but it is not obligatory; it suffices that they have access to it and are able to provide it upon request by the competent authorities (e.g. their supplier sends the necessary documents when so requested)"



Accesso alle informazioni (2)

E inoltre:

"Country of harvest (where the risk of illegal harvesting between sub-national regions varies, the exact sub-national region has to be indicated in addition to the country of harvest; if there is a specific level of risk associated to a particular concession of harvest, this information has to be provided, too)"



Quantità e nominativi

In merito alla quantità (che può essere espressa in peso, volume o numero di unità), ai nominativi dei fornitori e dei commercianti (clienti non consumatori finali) non sono dati ulteriori chiarimenti.

La linea guida fornisce però chiarimenti sui materiali compositi, tra cui la cellulosa e la carta, ovvero materiali che sono «ricostruiti».

La linea guida riconosce per questi materiali che l'operatore può indicare anche specie «che possono essere state impiegate» anche se non fisicamente presenti.



Materiali compositi (1)

La linea guida fornisce degli esempi:

Product Type:	Writing paper (90 g/m²) from Indonesia								
Period:	Apr 2012-Mar 2	possible?							
Volume	ume 1,200 tonnes								
Component	Description	Species	Country/region of harvest	Concession of harvest	Legality evidence				
	Short-fibre pulp	Acacia mangium	Third tropical developing country, specified province	Industrial forest plantation concession XXX	Legality certificate	Yes (if well founded confidence)			
	Short-fibre pulp	Mixed tropical hardwoods	Third tropical developing country, specified province	Natural secondary forest clearing for plantation for pulpwood and oil palm plantations	None provided	No			
	Long-fibre pulp	Pinus radiata	Third temperate country		Chain of custody certificate	Yes (if well founded confidence)			



Materiali compositi (2)

Secondo esempio:

Product Type: Period:	Coated Art Bo	Placing on the market possible?					
Volume	500 Tonnes						
Component	Description	Species	Country/regi on of harvest		Concession of harvest	Legality evidence	
	Northern Bleached Kraft Pulp (NBKP) Softwood	Western hem- lock (Tsuga heterophylla), Douglas Fir,(Psuedo- tsuga men- ziesii) Western Red Cedar (Thuja plicata), White Spruce (Picea glauca), Lodgepole Pine (Pinus contorta)	country		Industrial tree farm conces- sion	Classified "Non-Contro- versial" under certification guidelines	Yes (if well founded confidence)
	Laubholz Bleached Kraft Pulp LBKP Hard- wood	Poplar (Populus spp.)	Third to country	ooreal	Industrial tree farm conces- sion	Classified "Non-Contro- versial" under certification guidelines	Yes (if well founded confidence)



Legislazione applicabile (1)

Non esiste una definizione riconosciuta internazionalmente di «taglio illegale».

Necessario quindi fare riferimento alle singole legislazioni nazionali del luogo di taglio.

Necessaria la conoscenza delle legislazioni nazionali, anche attraverso le Organizzazioni di controllo.

Non sempre le legislazioni nazionali prevedono una concessione di taglio.



Legislazione applicabile (2)

I diritti di prelievo entro i confini ufficialmente pubblicati;

I pagamenti relativi ai diritti di prelievo;

Il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo di legname;

I diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname;

In materia commerciale e dogana per quanto riguarda il settore forestale.



I documenti di supporto

La documentazione di supporto riguarda i documenti atti a dimostrare l'origine legale del materiale.

La linea guida chiarisce che la legislazione applicabile e la documentazione si riferisce al solo paese di produzione (inteso di taglio).

Codici di condotta e certificazioni di terza parte possono contribuire a dare elementi di valutazione del rischio.

La linea guida chiarisce anche che la raccolta di documenti non è fine a se stessa ma è finalizzata alla valutazione del rischio.



La valutazione del rischio

La procedura tiene conto delle informazioni raccolte e dei criteri di valutazione.

Se il rischio non è trascurabile devo applicare procedure di attenuazione, con misure proporzionate e adeguate quali la raccolta di documentazione supplementare o la verifica di terza parte.



Gli elementi da valutare (1)

Garanzia del rispetto della legislazione applicabile (che quindi bisogna conoscere), inclusi schemi verificati di terza parte che contemplino il rispetto della legge.

Prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi.

Prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione, inclusi conflitti armati.

Sanzioni del Consiglio di Sicurezza su import o export di legno.

Complessità della catena di approvvigionamento.



Catena di approvvigionamento (1)

Il criterio della complessità della catena di approvvigionamento è penalizzante per il settore cartario.

La linea guida evidenza che più che la complessità da valutare è la possibilità di risalire lungo la catena di approvvigionamento fino al paese di produzione (taglio).

La presenza di passaggi non identificati rende il rischio non trascurabile.



Rischio trascurabile

Due livelli di informazioni sono usati nella valutazione del rischio: informazioni generiche e informazioni specifiche.

Se la valutazione del rischio indica elementi di rischio generici (prevalenza di legno illegale nel paese di origine, prevalenza di rischio per la specie, complessità...) allora le informazioni specifiche (fornitore, disponibilità di documenti, verifica dei documenti,) devono essere più approfondite.

Il rischio è trascurabile quando dalla valutazione non emergono elementi di rischio.

Sistemi di certificazione (1)

I sistemi di gestione forestale sono indicati come:

Base per il sistema di dovuta diligenza (art. 4.3)

Informazione utile alla valutazione del rischio (art. 6.1b)

Elementi di mitigazione del rischio (art. 6.1.c)

Non sono però al momento condizione sufficiente per esclusione dalla valutazione o per la definizione di rischio trascurabile.



Sistemi di certificazione (2)

Sistemi di gestione forestale sono considerati sono se comprendono la valutazione del rispetto della legislazione forestale applicabile.

Necessario verificare anche il livello di controllo garantito dallo schema sul materiale controllato e non sono su quello proveniente da foreste certificate.

Possibili anche certificazioni di terza parte solo sugli aspetti di conformità legislativa.



Sistemi di certificazione (3)

FSC e PEFC si stanno adeguando per rispondere a quanto richiesto dal regolamento per essere considerati elementi di prova della legalità del materiale nella valutazione e mitigazione del rischio.

La Commissione UE nell'atto di implementazione ha fissato dei criteri che devono rispettare, incluse visite sul campo a cadenza massima annuale.



Tenuta del sistema

Il sistema di dovuta diligenza deve essere tenuto aggiornato e controllato.

Prevede procedure per la raccolta e l'archiviazione delle informazioni.

Tiene traccia di ogni fornitura commercializzata.

Contiene la procedura per la valutazione del rischio.

Indica le azioni da compiere sulla base dell'esito della valutazione del rischio.

Identifica le responsabilità.

Prevede controlli e audit.



Autorità competenti

In Italia l'Autorità competente è stata individuata nel MIPAAF.

Al Corpo Forestale dello Stato spetta il compito di controllo degli Operatori.

I controlli si basano sul rischio oppure se viene in possesso di informazioni anche fornite da terzi.

I controlli riguardano sia il sistema che i materiali.



Sanzioni

L'Autorità competente rilascia un rapporto con eventuali carenze riscontrate e azioni correttive.

Possono anche adottare misure provvisorie immediate quali:

Sanzioni pecuniarie

Sequestro del materiale

Sospensione dell'autorizzazione a svolgere un'attività commerciale

Gli esiti delle ispezioni sono resi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Organismi di controllo

Sono riconosciuti dalla Commissione UE.

Predispongono un sistema di dovuta diligenza.

Verificano l'uso corretto del sistema, sanzionando l'Operatore ed eventualmente informando l'Autorità competente.

Sollevano l'azienda dalla responsabilità di definire un proprio sistema di valutazione (ma non dall'applicarlo).

Forniscono informazioni utili alla valutazione.

Conlegno ha presentato domanda per essere riconosciuto Organismo di controllo.



Obblighi dei commercianti

Devono essere in grado di identificare i fornitori (Operatori o Commercianti) di legno e derivati.

Devono essere in grado di identificare i clienti (Commercianti) di legno e derivati.

Devono conservare le informazioni per 5 anni ed esibirle a richiesta delle Autorità competenti.

Importante fare un inventario di ciò che è già entrato nel mercato UE prima del 3 marzo.



Conclusioni

Il regolamento rappresenta un onere aggiuntivo che va integrato per quanto possibile nel sistema di gestione aziendale, ad esempio con le procedure del sistema di gestione della qualità (procedure di qualifica del fornitore, gestione degli ordini, archiviazione documentale, audit interni, azioni correttive e preventive, organizzazione e responsabilità, formazione...).

Per il settore cartario i sistemi di gestione forestale e le catene di custodia rappresentano una solida base di partenza.

Conclusioni

In preparazione dell'applicazione del regolamento, Assocarta:

1)ha proposto delle bozze di lettere per clienti e fornitori

2)ha aderito a Conlegno che si è presentata con Organizzazione di Controllo

3)ha aperto un desk informativo per le imprese associate (Stefano Vinciguerra, 06-5919113, stefano.vinciguerra@assocarta.it).



